



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 03/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 26 novembre 2015, n. 416

L.R. n. 37 del 22.05.85 e s.m.i. Trasferimento autorizzazione cava di calcare da taglio sita in loc. "Casarossa" del Comune TRANI BT, fg. 46 PTC. 52

Ditta SER MARMI di Sergio Sebastiano - Via Barbato, 21 76023 ANDRIA BT- P.IVA 06788890728.

L'anno 2015, addì 26 del mese di novembre, presso la sede della Sezione Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97 "norme in materia di organizzazione della amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, avente ad oggetto "separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e. s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons, attuale Servizio Attività Estrattive;

VISTO il DDPGR n. 443/2015 di adozione del modello organizzativo "MAIA", ai sensi dell'art. 42 co.2 lett.h, dello statuto della Regione Puglia;

VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12 ott 2015 (BURP 136 del 20.10.2015) di nomina del direttore del Dipartimento "mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio" nella persona dell'Ing. Barbara Valenzano;

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10 nov 2015 di conferimento dell'incarico di direzione ad interim della sezione Ecologia all'Ing. Giuseppe Tedeschi;

VISTA la determinazione n. 405 del 24 nov 2015 del Dirigente della Sezione ad interim, recante: "Atto organizzativo interno e delega delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive, ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10", all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 1290/VIA/B.7 del 7 feb 2003, con la quale si riferisce in merito alla non applicazione delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimento di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare le sentenze TAR Puglia nn. 2138, 3948, 3949 del 2005, n. 608/2007, ecc.

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- con decreto n. 28/Ind del 1 mar 1990 e n. 53/min del 10 lug 1998 è stata autorizzata la coltivazione e recupero ambientale della cava pari oggetto, a favore della società Unicalcestruzzi S.p.a., corrente in Casale Monferrato AL;
- In data prot. 32041 del 30 dic 2003, la società titolare di autorizzazione deposita istanza di avvicinamento scavi alla linea elettrica, in deroga all'art. 104 del D.P.R. 128/59;
- sulla predetta istanza, l'AMET S.p.a., società di gestione della linea elettrica, si è espressa con la nota prot. UT/PE/164 del 14 gen 2004, imponendo, in particolare, il divieto di eseguire lavori a distanza inferiore a 5 metri dalla linea elettrica;
- con verbale n. 1/2005 sono stati accertati scavi difformi regolarmente sanzionati, anche con Determina di sospensione lavori n. 32/2005;
- in data 30 dic 2005 prot. 2275, la società comunica l'avvenuto ripristino dello scavo difforme, mediante ricolmamento del vuoto cava di maggiore profondità, con materiale di sfrido della cava;
- la ripresa lavori, nel rispetto del piano di coltivazione approvato, è autorizzata con Det. 56 del 8 feb

2006;

- con nota in atti prot. 7938/2008, prima dello scadere dell'autorizzazione, la società comunica la sospensione dei lavori a partire dal 1 feb 2009;
- a seguito di esame ultimo della documentazione di cava, è stato elevato ulteriore verbale di accertamento infrazioni n. 2/2015, relativo a scavi difformi ulteriormente realizzati sulla restante area di cava residua, a seguito di ripresa dei lavori autorizzata con Det. 56/2006;
- in data prot. 4499 del 31 mar 2015, la società Unicalcestruzzi S.p.a. (cedente), ha presentato istanza di trasferimento della cava a favore della ditta individuale SER MARMI di Sergio Sebastiano (cessionaria);
- in data prot. 7507 del 28 mag 2015 e succ. integrazioni la ditta individuale SER MARMI di Sergio Sebastiano corrente in Andria BT alla Via Barbato, 21- P.IVA 06788890728, ha presentato istanza di subentro nell'esercizio della cava di calcare in blocchi autorizzata a favore della società unicalcestruzzi S.p.a., ricadente in fg. 46 ptc.lla 52 del Comune di Trani BT;
- l'istanza di cui sopra è corredata da dichiarazione di assunzione degli obblighi derivanti dal piano di coltivazione e recupero ambientale autorizzati con i provvedimenti di cui sopra;
- In data prot. 15079/2015, le Ditta SERR MARMI di Sergio sebastiano., ad integrazione della domanda di subentro, deposita, ulteriore documentazione attestante la disponibilità dei terreni di cava, in particolare originale "atto integrativo" di scrittura privata, sottoscritta da Unical S.p.a., in persona dell'amministratore delegato Michele, Buzzi e SER MARMI di Sergio Sebastiano, in persona del titolare Sergio Sebastiano; con la sottoscrizione di detto "atto integrativo" le parti danno e prendono atto che la cava è esaurita e che il subentro della Ser Marmi attiene alle attività di recupero, di cui la stessa si obbliga;
- In pari data, la cessionaria ditta dichiara di obbligarsi ad effettuare le opere di ripristino e recupero dei luoghi, conseguenti all'attività estrattiva effettuata dalla Unicalcestruzzi S.p.a., nonché conseguenti al Verbale di accertamento infrazioni n. 2/2015. Contestualmente, deposita elaborato "morfologia" quotata alla data del 30 apr 2015;

Considerato che la Ser Marmi di Sergio Sebastiano:

- ha la disponibilità dell'area di cava, come e nei termini rappresentati in premessa;
- ha preso atto dello stato dei luoghi e dell'obbligo dei lavori di recupero e ripristino ambientale del sito di cava esaurita, compreso la messa in sicurezza del sito stesso;
- ha preso atto di quanto accertato con il verbale n. 2/2015 a carico della "cessionaria" obbligandosi ad effettuare le opere di ripristino, recupero ambientale e messa in sicurezza della cava;

RITENUTO di proporre, ai soli fini minerari, il trasferimento della cava in oggetto a favore della ditta individuale SER MARMI di Sergio Sebastiano, ed impartire obblighi e prescrizioni nei confronti dell'esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i., il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010, le direttive in materia, il Putt/p ed il PPTR vigente;

Visti gli atti di ufficio e la DGR n.2463_2014 di abolizione del CTRAE;

Preso atto dello stato di cava esaurita e della assunzione degli obblighi di recupero e ripristino ambientale da parte della ditta SER MARMI di Sergio Sebastiano;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di prescrivere le opere di ripristino dei luoghi oggetto del verbale n.2/2015 e la messa in sicurezza dell'intera cava;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e s.m.i.,

DETERMINA

a) L'attività estrattiva autorizzata in agro di Trani BT al fg. 46 ptc.IIa 52 (ha 3.48.17) è trasferita dalla società Unicalcestruzzi S.pa. alla ditta SER MARMI di Sergio Sebastiano - Via Barbato, 21 - 76123 ANDRIA BT - P.IVA 06788890728

b) la ditta SER MARMI di Sergio Sebastiano, subentra a tutti gli effetti di legge, nell'esercizio di cava in oggetto, e si obbliga a realizzare le opere di recupero e ripristino ambientale, anche conseguente al Verbale di Accertamento infrazioni n. 2/2015

c) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

1. Le attività trasferite attengono alla realizzazione delle sole opere di recupero e/o ripristino ambientale, stante l'accelerato esaurimento del giacimento, nonché alla messa in sicurezza dell'area di cava;
2. compatibilmente con le esigenze tecniche, eseguire le opere di recupero e ripristino ambientale nel rispetto di quanto autorizzato;
3. l'area di cava individuata catastalmente su fg. 46 ptc.IIe 52 del comune di TRANI BT, deve essere munita di idonea recinzione e cancello di ingresso, di altezza non inferiore a mt. 2,00 (due);
4. deve essere posizionato il cartello informativo posto all'ingresso dell'area di cava, riportante gli estremi dell'atto autorizzativo, gli estremi catastali, la ragione sociale, il nominativo del Direttore

responsabile e del Sorvegliante, nei modi previsti dalla Ordinanza n. 1/2011.

5. deve trasmettere al Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di cava in scala 1:1000 con l'indicazione delle superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 2 e 3 del 2011 e succ. mod.;

6. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n°60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione del versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata alla regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - 70026 Modugno BA;

7. le eventuali sospensioni dei lavori, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;

8. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

9. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;

10. qualora nel corso dei lavori fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via dante, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004 e s.m.i.;

11. a garanzia dei lavori di recupero ambientale si conferma l'importo di € 80.000,00 (euroottantamila/00) come garanzia finanziaria da rendere sotto forma anche fidejussoria bancaria/assicurativa, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85.

12. la presente autorizzazione è valida fino al 30 nov 2025 e potrà essere prorogata, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

13. l'Esercente deve utilizzare, per le opere di recupero ambientale, il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione di cava. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

14. è fatto divieto di utilizzare materiale di diversa tipologia, proveniente dall'esterno della cava, se non preventivamente autorizzato;

15. la realizzazione di fabbricati e/o impianti di prima trasformazione del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte dell'Ufficio Attività Estrattive; I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

16. il presente provvedimento è personale e pertanto non può essere trasferito senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

17. l'esercente deve comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo, la data di ultimazione dei lavori;

18. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

19. Ottenuto il presente provvedimento l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti aggiornati (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

- deve munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta nel rispetto delle norme in materia sanitaria e di igiene sui luoghi di lavoro;

20. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e succ. mod. e int. e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni scadenti nel periodo di vigenza;

21. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, immissione polveri, idraulica, igienico-sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, contributiva, ecc.ecc.;

22. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

23. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

24. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

25. Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente di Sezione ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

26. Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile alla voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

d) sarà notificato in copia alla ditta SER MARMI di Sergio Sebastiano - Via Barbato, 21 - 76123 ANDRIA BT, alla società unicalcestruzzi - Via L. Buzzi, 6 - Casale Monferrato AL, al Sig. Sindaco del Comune di TRANI BT;

e) sarà trasmesso in copia al dirigente della Sezione Ecologia ed all'Assessore competente.

f) Il presente atto, composto da n° 8 fascie, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio (delegato)

Ing. Angelo Lefons
